

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

già costituita e denominata “**ASSOCIAZIONE DEGLI AVVOCATI DI EMPOLI E VALDELSA**”, con atto n. e n. rep., a rogiti del Notaio, di seguito indicata come Associazione

ART. 1 SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede nel Comune di Empoli (FI), nella Stanza degli Avvocati presso la sede del Giudice di Pace di Empoli, in Via Raffaello Sanzio n.123, Empoli (FI). La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

L'Associazione in autonomia e indipendenza da qualsiasi movimento, partito politico, società, associazione, ente od organizzazione, ha carattere volontario ed opera senza finalità di lucro nell'ambito del comprensorio dei Comuni dell'Empolese – Valdelsa e comunque nell'ambito territoriale della Regione Toscana.

Essa ha durata a tempo indeterminato.

ART. 2 SCOPO E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

L'Associazione ha lo scopo di tutelare gli interessi della classe forense e la sua attività, rappresentando gli Associati in ogni pubblica istanza nel territorio di competenza; favorire l'effettivo accesso alla professione ai giovani avvocati e ai praticanti; promuovere iniziative per l'aggiornamento professionale e la specializzazione degli avvocati; operare, nel costante adeguamento del sistema normativo e dell'organizzazione professionale degli avvocati, per l'evoluzione dei rapporti sociali; operare per la realizzazione di una effettiva assistenza legale estesa a tutta la collettività, nei limiti consentiti dalla normativa sul gratuito patrocinio; promuovere l'attività di partecipazione e facilitare i rapporti con avvocati ed associazioni professionali, italiane e straniere; prendere parte attiva all'armonizzazione delle regole professionali sul piano nazionale ed internazionale.

Essa ha altresì lo scopo di favorire le iniziative necessarie per la migliore organizzazione – territoriale, logistica e funzionale - degli Uffici giudiziari aventi sede nel circondario del Tribunale di Firenze; per la promozione dell'attività di conoscenza e di approfondimento delle tematiche giuridiche; per il rafforzamento dei vincoli di solidarietà tra gli avvocati e praticanti

e del rispetto della deontologia professionale; nonché per lo svolgimento di ogni attività che possa riuscire di giovamento agli interessi morali degli aderenti.

Nel perseguire gli scopi anzidetti, che costituiscono l'oggetto principale dell'Associazione, la stessa potrà, fra l'altro:

- a) mantenere assidui contatti con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, con gli Organismi nazionali di rappresentanza forense e con le Associazioni Forensi presenti nel territorio, nei quali l'Associazione e i singoli Associati si riconoscono a tutti gli effetti (disciplinari, previdenziali, assistenziali), e intervenire presso le Istituzioni e presso gli Organi di governo, per contribuire alla soluzione dei problemi di carattere locale relativi al miglior funzionamento degli Uffici giudiziari esistenti nel territorio in cui l'Associazione opera;
- b) tenere conferenze e dibattiti, con la partecipazione anche di non soci e di cultori delle materie giuridiche, e più in generale aperti al pubblico;
- c) costituire una rete di servizi a disposizione degli associati per il più proficuo svolgimento dell'attività professionale;
- d) favorire la divulgazione della cultura giuridica presso gli istituti scolastici della zona, promuovendo, di concerto con i dirigenti scolastici, con gli insegnanti di materie giuridiche e di educazione civica, l'approfondimento dei contenuti delle discipline connesse alle materie giuridiche e, più in generale, la consapevolezza nella comunità del concorso fondamentale che l'Avvocatura, con propri rappresentanti, svolge nell'amministrazione della giustizia nelle diverse articolazioni;
- e) mantenere contatti su argomenti di comune interesse con altre categorie professionali, quali (a titolo meramente esemplificativo) notai, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, consulenti del lavoro, psicologi, nonché con associazioni sindacali e rappresentative del mondo dell'imprenditoria.

L'Associazione può inoltre, esercitare, in via secondaria e strumentale, le seguenti ulteriori attività: - beneficenza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale; - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti.

ART. 3 GLI ASSOCIATI

Il numero degli Associati è illimitato.

Gli Associati si suddividono in Ordinari, Sostenitori ed Onorari. Non è possibile esser considerati, contemporaneamente, Associati in più di una qualifica.

Possono assumere la qualifica di Associato Ordinario i praticanti e gli avvocati iscritti al registro praticanti o all'albo avvocati che esercitino l'attività forense con domicilio professionale, anche secondario, nel territorio di competenza della Circostrizione Giudiziaria del Giudice di Pace di Empoli ed in ogni caso nei seguenti Comuni: Empoli, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Vinci. È requisito inderogabile di ammissione all'Associazione la non appartenenza ad Enti o Associazioni che perseguono interessi contrastanti con quelli dell'Associazione. Non è di per sé incompatibile l'iscrizione dell'Associato ad altre associazioni forensi.

Possono assumere la qualifica di Associato Sostenitore coloro che, pur condividendo lo spirito associativo e gli scopi dell'Associazione, non possono iscriversi come Associati Ordinari per difetto dei requisiti, ovvero per altra ragione, e che partecipano alla vita associativa.

Possono assumere la qualifica di Associato Onorario tutti gli ex associati che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente. Possono altresì assumere la qualifica di Associato Onorario tutti i soggetti che, per alti meriti, personali e professionali, siano stati insigniti a titolo onorifico di tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati Sostenitori e gli Associati Onorari non hanno diritto di elettorato attivo e passivo e sono esentati dal rispetto delle modalità di ammissione di cui all'articolo 4, eccezion fatta che per il pagamento della quota associativa. Gli Associati Sostenitori non hanno diritto di voto nell'Assemblea.

Possono assumere la qualifica di Associato solo le persone fisiche.

ART. 4 AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI E QUOTA ASSOCIATIVA.

Le domande di ammissione dell'Associazione come Associati Ordinari, corredate dal pagamento della quota di iscrizione per l'anno in corso, dovranno essere rivolte al Presidente

a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o alla segreteria dell'Associazione che provvederà ad informare il Presidente, agli indirizzi indicati sul sito web www.aev.it.

La quota di adesione degli Associati è stabilita ogni anno dall'Assemblea e deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno.

Il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di condividere gli scopi statutari, di esercitare effettivamente e continuativamente la professione forense o di essere iscritto al registro praticanti e di svolgere effettivamente la pratica forense, di non essere incorso in provvedimenti disciplinari definitivi di sospensione e radiazione, negli ultimi tre anni dalla domanda e di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla vigente legge professionale forense. L'ammissione di nuovi soci avverrà su delibera del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile successiva alla presentazione della domanda.

Ad ogni effetto, l'ammissione ad Associato si considera decorrente dalla data della domanda. In caso di mancata ammissione, la quota corrisposta verrà restituita su richiesta dell'interessato.

In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni.

Il richiedente, al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro trenta giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci il Collegio dei Probiviri, ovvero nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. Il rigetto della domanda non implica in alcun modo un giudizio negativo sulla moralità, sulla onorabilità o sulle qualità professionali del professionista non ammesso.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.

L'iscrizione all'Associazione si intende tacitamente confermata, anno per anno, salvo recesso.

Tutti i soci, in regola con il versamento delle quote associative ed iscritti nel Libro Soci alla data di indizione delle elezioni, godono dell'elettorato attivo e passivo; esercitano il diritto di voto; eleggono il Consiglio direttivo dell'Associazione; approvano e modificano lo Statuto e

gli eventuali Regolamenti per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa; approvano il rendiconto economico e finanziario annuale.

I soci hanno diritto ad esaminare il libro soci, libro delle adunanze e le deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali, previa richiesta scritta inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività contrarie agli scopi dell'Associazione.

I soci sono obbligati al rispetto delle finalità dell'Associazione, delle norme statutarie e delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

ART. 5 DECADENZA, RECESSO, ESCLUSIONE

La qualità di Associato si perde per decadenza, recesso ed esclusione, oltre che per decesso dell'Associato.

L'Associato decade automaticamente in caso di cancellazione dall'albo o dal registro praticanti, ovvero nel caso in cui venga meno il domicilio professionale nei territori individuati all'art.3.

Nel caso di morosità dell'Associato, ovvero in caso di inottemperanza al sollecito di pagamento entro trenta giorni dalla relativa richiesta, l'Associato decadrà dalla relativa qualifica previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'Associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 novembre di ogni anno. La dichiarazione di recesso è indirizzata al Presidente ed ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso alla data di comunicazione del recesso.

L'Associato che sia venuto meno, in modo grave, ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun Associato, ovvero che abbia tenuto un comportamento anti-associativo o contrario agli scopi dell'Associazione o comunque all'etica professionale secondo i principi generali del Codice Deontologico Forense, può essere escluso con delibera motivata del Consiglio Direttivo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a voto segreto, con la maggioranza assoluta dei presenti, su motivata proposta del Presidente o di almeno cinque Associati Ordinari, previa contestazione degli addebiti all'Associato interessato e decorso il termine di quindici giorni attribuito all'Associato per presentare proprie controdeduzioni scritte, che dovranno essere considerate nella delibera di esclusione.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause di esclusione dell'Associato, lo stesso potrà essere riammesso, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni di decadenza e di esclusione sono comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Associato interessato.

Contro detta delibera è sempre ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri ovvero nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile, ai sensi dell'art. 20, ultimi due cpv.

ART. 6 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dallo Statuto all'articolo 2.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio dovrà essere interamente devoluto ad altra Associazione o Ente avente finalità non lucrative, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nomina un liquidatore.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni, mobili e immobili, che divengano di proprietà dell'Associazione e/o acquistati dall'Associazione con mezzi e risorse proprie.
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e da quant'altro pervenga all'Associazione per atto di liberalità di terzi.

Le entrate dell'Associazione sono composte:

- a) dalle quote sociali annuali degli associati;
- b) dall'utile derivante da manifestazioni, corsi di formazione, convegni, eventi o dalla partecipazione ad essi e quant'altro organizzato dall'Associazione;
- c) da ogni altro ricavo o provento che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

È fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, riserve o capitali, nonché fondo, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge.

ART. 7 RENDICONTO, BILANCIO, E SPESE DI GESTIONE

L'esercizio associativo e, conseguentemente, il relativo esercizio finanziario, inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Tesoriere predisporrà il rendiconto consuntivo ed il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea degli Associati, per la relativa approvazione, il rendiconto ovvero, in alternativa, un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente.

Il rendiconto sarà comunicato ai soci anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione, almeno 15 giorni prima della riunione indetta per la sua approvazione.

Alle spese occorrenti per la gestione dell'Associazione si provvederà:

- con le quote associative versate dagli associati e con le eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e da quant'altro pervenga all'Associazione per atto di liberalità di terzi secondo quanto previsto dall'articolo 7;
- con i contributi e/o finanziamenti ottenuti da Enti Pubblici e/o privati interessati a sostenere l'attività dell'Associazione;

- con i proventi di gestione.

L'Associazione non ha scopo di lucro, conseguentemente ogni eventuale avanzo di gestione dovrà essere utilizzato a favore di attività istituzionali statutariamente previste e/o per il potenziamento dell'attività dell'Associazione imputate all'anno successivo.

ART. 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati (l'Assemblea);
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente, il Vicepresidente e l'Ufficio di Presidenza
- il Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo, il Presidente, Vicepresidente, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Probiviri sono nominati come di seguito.

ART. 9 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI - FUNZIONI

L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione.

È costituita da tutti gli associati aventi diritto al voto, non morosi nel pagamento della quota associativa annuale.

Sono riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea le seguenti decisioni:

- fissare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e procedere alla loro nomina;
- approvare i bilanci preventivi e consuntivi;
- fissare l'entità della quota associativa annuale ed il termine entro il quale dovrà essere versata, salvo quanto disposto dell'articolo 4 in sede di prima iscrizione o rinnovo;
- fissare l'entità della quota di prima iscrizione degli associati;
- nominare i membri effettivi ed il supplente del Collegio dei Probiviri.

- approvare le modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- approvare i regolamenti concernenti le modalità di svolgimento dell'Assemblea degli Associati;
- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del Codice civile;
- approvare i regolamenti interni;
- effettuare proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- deliberare in ordine alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

È ammesso il voto per delega. La delega deve essere rilasciata per atto scritto, deve essere sottoscritta dal delegante ed essere accompagnata dalla copia di un documento di identità o di riconoscimento del delegante medesimo. In Assemblea gli associati non potranno esprimere per delega più di tre voti oltre al proprio.

ART. 10 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea sarà convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro il giorno 30 aprile, nonché ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno.

L'Assemblea dovrà altresì essere convocata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli Associati aventi diritto al voto, i quali dovranno indicare nella richiesta gli argomenti da porre all'ordine del giorno, salva la facoltà del Consiglio Direttivo di aggiungerne altri.

La convocazione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo precedente, è effettuata dal Presidente e, ove questi non vi provveda, dal Consiglio Direttivo.

La convocazione sarà eseguita a cura della Segreteria, a mezzo di posta elettronica ordinaria, almeno 15 giorni prima della data fissata, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

ART. 11 COMPOSIZIONE E VOTO DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli Associati.

La seconda convocazione può essere fissata anche il giorno stesso della prima, purché intercorra almeno un'ora di tempo, ad eccezione di quanto stabilito per l'Assemblea Straordinaria, in ordine alla delibera di eventuali modifiche statutarie dell'Associazione nonché della devoluzione del suo patrimonio, dal sesto cpv del presente articolo.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea straordinaria è sempre necessario l'intervento di almeno la metà degli Associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Devono intendersi straordinarie le sole assemblee indette per deliberare la modifica dello statuto e lo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno 1/10 dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre in prima convocazione la presenza di almeno 3/4 dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza di almeno 2/3 dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. L'Assemblea Straordinaria delibera validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti, purché vi sia il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno trenta giorni ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito dal Consiglio Direttivo nella persona del suo Segretario.

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei suoi componenti, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Il voto si esprime per alzata di mano, pertanto le deliberazioni sono assunte con voto palese. Su richiesta di almeno un terzo dei presenti il voto può essere espresso per appello nominale. Per deliberazioni che riguardano la responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo si procede con voto segreto, salvo quanto previsto nell'art. 12.

ART. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

È costituito in numero di nove membri, compreso il Presidente, scelti tra gli Associati Ordinari, a seguito di elezione a voto segreto. All'elezione possono partecipare ed esprimere voto valido solo gli Associati Ordinari.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili, senza limiti di mandato.

La lista dei candidati al Consiglio Direttivo ed il Consiglio Direttivo nella sua composizione effettiva dovrà sempre includere un Associato Ordinario facente parte dei Comuni della Valdelsa, diversi da quello di Empoli, come indicati all'articolo 3.

La mancanza, nella lista dei candidati al Consiglio Direttivo della presenza di un Associato Ordinario facente parte dei Comuni della Valdelsa, diversi da quello di Empoli, determina l'inammissibilità della lista ed il voto conseguito s'intende utilmente espresso solo ove riferito al singolo candidato. In tali casi il voto dato alla lista deve intendersi come nullo.

Nel caso cui, durante il mandato, tra i componenti del Consiglio Direttivo, venga meno, per qualsiasi motivo, il numero minimo di un Associato Ordinario facente parte dei Comuni della Valdelsa, diversi da quello di Empoli, si procederà ai sensi dell'articolo 16.

L'inammissibilità di una lista o l'incandidabilità di un singolo candidato potrà essere rilevata, anche successivamente allo svolgersi delle elezioni, da qualunque Associato vi abbia interesse.

La dichiarazione di inammissibilità è di competenza esclusiva del Collegio dei Probiviri.

ART. 13 FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di amministrazione dell'Associazione ed è preposto all'indirizzo e alla gestione dell'attività dell'Associazione, con la sola eccezione delle deliberazioni che la legge o il presente Statuto riservano alla competenza dell'Assemblea. In particolare, i suoi compiti sono:

- a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- b) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- g) individuare le attività esperibili dall'Associazione;
- h) deliberare la decadenza, la cancellazione e l'esclusione dei soci e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea;
- j) elaborare il rendiconto di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
- k) stabilire i criteri per eventuali rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;

l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

È riservata al Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva al suo insediamento, la nomina, fra i suoi componenti, del Presidente dell'Associazione.

È altresì riservata al Consiglio Direttivo la verifica dei rendiconti ovvero dei bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Tesoriere prima di sottoporli all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può, in qualsiasi momento, costituire una o più commissioni o gruppi di lavoro per lo studio di determinate tematiche o per l'organizzazione di specifici eventi o manifestazioni. La commissione così costituita deve essere sempre presieduta da un membro del Consiglio Direttivo che ne è il coordinatore e il responsabile.

La commissione deve riferire periodicamente al Consiglio Direttivo sullo stato dei lavori e comunque ogniqualvolta sia da questi richiesto, oltre ad agire secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo stesso all'atto della sua costituzione. La commissione si scioglie automaticamente non appena raggiunto lo scopo per il quale è stata costituita e comunque quando lo scioglimento venga deliberato dal Consiglio Direttivo.

ART. 14 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con comunicazione da far pervenire almeno tre giorni prima della riunione con indicazione dell'ordine del giorno e si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno nonché ogni volta che ne venga fatta richiesta al Presidente da almeno tre Consiglieri in carica. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Delle sedute e delle delibere del Consiglio Direttivo viene redatto verbale, a cura del Segretario o, in sua assenza, di un consigliere nominato senza formalità tra i presenti. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o suo facente funzione.

ART. 15 DOVERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il Consiglio Direttivo può deliberare la revoca del componente che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive.

I componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali dell'Associazione in modo tale da recare danno all'immagine e al prestigio dell'Associazione o al buon corso dell'attività.

ART. 16 SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Dalla carica di Consigliere si decade per revoca in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge o per Statuto.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più membri del Consiglio Direttivo, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

In ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più membri del Consiglio Direttivo che determini il mancato rispetto del numero minimo di un Associato Ordinario facente parte dei Comuni della Valdelsa, diversi da quello di Empoli, come indicati dall'art.3, subentra automaticamente il primo Associato Ordinario non eletto in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali facente parte dei Comuni della Valdelsa, diversi da quello di Empoli, a prescindere dal suo posizionamento e a seguire gli altri non eletti ai sensi del precedente cpv.

Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.

In caso di impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Qualora il numero dei consiglieri nominati dall'Assemblea e cessati dalla carica venisse a superare la metà, il Presidente o, ove questi non vi provveda, il Consiglio Direttivo, debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 17 IL PRESIDENTE, IL VICEPRESIDENTE

La carica di Presidente può essere assunta per non più di tre mandati, anche non consecutivi tra loro. In caso di raggiungimento del numero massimo di mandati da Presidente, non potrà essere assunta neppure la carica di Vicepresidente.

Il Presidente dell'Associazione, o in caso di sua temporanea assenza o impedimento il Vicepresidente, ha la rappresentanza, a tutti gli effetti, dell'Associazione di fronte ai terzi ed ha rappresentanza in tutti i giudizi attivi e passivi in cui l'Associazione è parte.

Il Presidente dell'Associazione e, in caso di sua temporanea assenza o impedimento, il Vicepresidente, presiede all'Assemblea degli Associati, al Consiglio Direttivo, sovrintende all'esecuzione delle loro delibere e provvede alla convocazione degli organi sociali. In particolare, il Presidente:

- 1) convoca le riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- 2) provvede a che le elezioni e le attività dell'Associazione avvengano in conformità al presente Statuto;
- 3) sottoscrive gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- 4) apre e chiude conti correnti bancari e postali, procede agli incassi da terzi e autorizza i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
- 5) nomina avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

In caso di urgenza ed indifferibilità, il Presidente può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica in occasione della prima riunione utile successiva da parte del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività e, in caso di sua assenza, impedimento o decadenza, lo sostituisce fino a nuova elezione.

Dalla funzione di Presidente e Vicepresidente si decade secondo quanto previsto per i componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 18 UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza è parte integrante del Consiglio Direttivo ed è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere. I componenti dell'Ufficio di Presidenza sono scelti dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Segretario ed il Tesoriere durano in carica per la stessa durata del loro mandato come membri del Consiglio Direttivo e possono sempre essere rinominati a svolgere tale funzione.

Al Segretario è demandato di:

- tenere e aggiornare il Libro degli Associati;
- curare la regolare tenuta dei libri e dei verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, con l'apposizione cronologica di un numero progressivo per ciascun verbale;
- comunicare in conto e vece del Presidente gli avvisi e le convocazioni dell'Assemblea degli Associati, del Consiglio Direttivo ed inviare le comunicazioni indirizzate agli Associati.

Al Tesoriere è demandato di:

- assicurare un'oculata gestione patrimoniale dell'Associazione, gestendo anche i rapporti con gli istituti di credito e/o altri soggetti che forniscono servizi finanziari e/o di pagamento;
- provvedere senza indugio ai mandati di pagamento secondo quanto impartito, rispettivamente, dall'Assemblea degli Associati, dal Consiglio Direttivo o dall'Ufficio di Presidenza;
- provvedere alla riscossione delle quote sociali dagli Associati, a cadenza annuale, entro il 31 marzo di ciascun esercizio, salva diversa determinazione del Consiglio Direttivo;
- tenere le scritture contabili dell'Associazione;
- predisporre il rendiconto annuale ovvero il bilancio nei casi previsti.

Il Segretario, il Tesoriere ed il Vicepresidente, ferme le decadenze previste quali componenti del Consiglio Direttivo, possono essere rimossi dalla loro funzione per decisione insindacabile del Presidente dell'Associazione.

ART. 19 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI - FUNZIONI

Organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione è il Collegio dei Probiviri.

A tale Collegio compete:

- decidere le impugnazioni di provvedimenti di decadenza e di esclusione deliberati dal Consiglio Direttivo;
- dirimere tra gli Associati, controversie aventi rilevanza nei rapporti associativi;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie delle quali, in caso di controversia, è considerato l'unico interprete tra gli organi sociali;
- proporre all'Assemblea, che sola può deliberarla, la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo e dell'intero organo, per gravi motivi inerenti alla carica o per violazione dello Statuto, assegnando al Presidente un termine per la convocazione dell'Assemblea;
- ogni altra controversia o questione interna avente ad oggetto l'attività dell'Associazione ed il funzionamento dei suoi Organi, comprese quelle aventi ad oggetto l'incandidabilità, l'inammissibilità delle liste ed il regolare svolgimento delle elezioni del Consiglio Direttivo.

ART. 20 COLLEGIO DEI PROBIVIRI – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

I membri dei Probiviri sono eletti dall'Assemblea e sono individuati tra gli Associati Ordinari o tra gli Associati Onorari. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e da un supplente.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili, senza limiti di mandato.

Il Collegio dei Probiviri nomina al suo interno un Presidente e prende ogni sua decisione a maggioranza.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce, dietro convocazione del suo Presidente, sulla base delle richieste che perverranno alla segreteria dell'Associazione, entro un termine di trenta giorni dalla richiesta.

Il Collegio dei Probiviri decide senza formalità, garantendo il contraddittorio con le parti interessate ed il diritto di difesa, entro il termine di trenta giorni dalla prima riunione convocata dal Presidente dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.

A richiesta, il collegio potrà fissare una seduta per l'audizione personale delle parti interessate, ai fini di un tentativo di composizione bonaria della controversia; in tale eventualità dovrà essere dato a ciascuna parte un preavviso di almeno sette giorni, ed il termine di cui al comma precedente si intende sospeso.

Si procede con le stesse modalità dei commi precedenti nei casi in cui si faccia questione sulla conformità allo Statuto o comunque sulla regolarità di altri atti o delibere del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea, a seguito di esposto inoltrato da qualsiasi Associato.

Nel dirimere la controversia, il Collegio dei Probiviri, in caso di gravi violazioni statutarie, annulla gli atti impugnati. Negli altri casi indica i criteri e le modalità per la relativa conformazione dell'atto alle disposizioni statutarie fissando un termine per la relativa esecuzione.

Ogni decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto.

Ogni provvedimento decisorio, adottato dal Collegio dei probiviri, può essere impugnato davanti all'Autorità giudiziaria che è individuata nel foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

ART. 21 RIUNIONI MEDIANTE COLLEGAMENTI AUDIOVISIVI A DISTANZA

Le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Ufficio di Presidenza e del Collegio dei Probiviri, possono svolgersi anche con collegamenti audiovisivi a distanza, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non presenti personalmente;
- b) che sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificati tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono eventualmente compresenti il Presidente ed il Segretario. In caso di impossibilità di una loro compresenza, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Segretario.

ART. 22 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Laddove nel presente Statuto è indicata come modalità di comunicazione la posta elettronica certificata (PEC), oltre alla raccomandata con avviso di ritorno ai domicili professionali dei soggetti destinatari, deve ritenersi ad essa equipollente ogni forma di trasmissione dei relativi atti e documenti che garantisca la certezza dell'invio e della consegna del messaggio al destinatario con valore legale ad essa equivalente.

Ogni comunicazione diversa da quelle indicate nel presente Statuto, saranno effettuate a mezzo e-mail dalla segreteria dell'Associazione agli indirizzi di posta elettronica ordinaria indicata dagli Associati al momento dell'iscrizione.

Per le informazioni non aventi ad oggetto la propria attività, l'Associazione può pubblicare le notizie sul proprio sito web www.aev.it. a valere come comunicazione agli Associati.

ART. 23 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Limitatamente all'effetto di costituzione dell'Associazione, è fatto salvo l'Atto Costitutivo originario, con atto n. e n. rep., a rogiti del Notaio

Con l'approvazione del presente Statuto sono espressamente abrogate le previgenti disposizioni statutarie della Associazione, salvi gli effetti di tutti gli atti in precedenza compiuti sulla base delle abrogate disposizioni statutarie, anche ove irregolari, invalidi o comunque non conformi al precedente Statuto.

Ai fini della eventuale iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore è fatta salva la possibilità di ogni opportuna successiva determinazione da parte del Consiglio Direttivo, nel rispetto della normativa vigente, che non determinerà ulteriore modifica statutaria.

Per quanto non previsto o diversamente regolato dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge e del Codice Civile che regolano la materia.

Approvato in Empoli, dall'Assemblea degli Associati, addì 2025.